REGOLAMENTO (CEE) N. 486/85 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1985

relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la terza convenzione ACP—CEE è stata firmata a Lomé l'8 dicembre 1984;

considerando che detta convenzione prevede all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che i prodotti originari degli Stati ACP:

— enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato

oppure

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita;

considerando che la terza convenzione ACP—CEE prevede all'articolo 130, paragrafo 2, lettera d), che il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima;

considerando che la Comunità ha deciso di applicare in modo autonomo agli Stati ACP firmatari di detta convenzione, fin dal 1° marzo 1985 e quindi prima dell'entrata in vigore della convenzione, il regime previsto all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), concernente gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari;

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori in causa istituiscono regimi di scambi con i paesi terzi;

considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione dei dazi all'importazione è quella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 918/83 (4);

considerando che i suddetti regimi di scambi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali; che, d'altra parte, questi regimi comportano l'applicazione di dazi doganali e di prelievi all'importazione delle carni bovine, ovine e caprine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, la riscossione di prelievi per quanto riguarda i cereali e il riso, nonché i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, l'imposizione di un dazio ad valorem e di un elemento mobile su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'applicazione di dazi doganali e di altre misure in merito alla loro importazione per i prodotti della pesca, determinati ortofrutticoli ed i grassi; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP in virtù dell'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), della terza convenzione ACP—CEE possono essere rispettati con l'esonero totale o parziale per i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dai dazi all'importazione;

---

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. C 36 dell'8. 2. 1985, pag. 3.
(3) Parere reso il 15 febbraio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

considerando che è opportuno precisare che i vantaggi derivanti dall'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), della convenzione sono accordati soltanto ai prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato alla seconda convenzione ACP—CEE che è stata firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (1), e di cui talune disposizioni sono state prorogate dal regolamento (CEE) n. 485/85 (2);

considerando che, a decorrere dall'entrata in vigore della terza convenzione ACP—CEE, sarà applicabile, per quanto riguarda le norme di origine, il protocollo n. 1 allegato alla stessa;

considerando che tali vantaggi devono inoltre essere subordinati, secondo il caso, a talune condizioni, nonché alla limitazione a determinati quantitativi annuali e pluriennali;

considerando che sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP nei dipartimenti francesi d'oltremare per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 130, paragrafo 2, della terza convenzione ACP—CEE, soprattutto in funzione della necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti;

considerando che occorre precisare che sono applicabili le clausole di salvaguardia previste nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e nelle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune; che, in virtù dell'applicazione transitoria di alcune disposizioni della seconda convenzione ACP—CEE, l'articolo 12, paragrafo 1, di detta convenzione è applicabile e sarà sostituito dall'articolo 139, paragrafo 1, della terza convenzione ACP—CEE non appena questa entri in vigore; che queste disposizioni della seconda convenzione ACP—CEE si applicano in modo complementare e sono attuate conformemente al regolamento (CEE) n. 1470/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste nella seconda convenzione ACP—CEE (3), il quale rimane applicabile durante il periodo transitorio, e conformemente al regolamento che lo sostituirà nel corso dell'applicazione della terza convenzione ACP—CEE;

considerando che l'associazione alla Comunità dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati «paesi e territori», è disciplinata dalla decisione 80/1186/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 85/159/CEE (5), per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti agricoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli e le norme di origine, e che le sue clausole di salvaguardia sono applicabili in modo complementare; che, a decorrere dall'entrata in vigore di una nuova decisione, saranno applicabili le disposizioni in essa contenute;

considerando che i prodotti della pesca sono soggetti all'osservanza delle condizioni previste nell'articolo 1 del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, firmato il 13 marzo 1984 (6), nonché all'osservanza delle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 225/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, che stabilisce talune misure specifiche concernenti il regime particolare applicabile alla Groenlandia in materia di pesca (7);

considerando che per quanto riguarda l'importazione nei dipartimenti d'oltremare di riso originario degli Stati ACP occorre mantenere applicabile, fino al 30 giugno 1985, il regime previsto all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 435/80 (8), prorogato dal regolamento (CEE) n. 3486/80 (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I o dei paesi e territori elencati nell'allegato II.

2. Le norme di origine applicabili a tali prodotti importati dagli Stati ACP o dai paesi e territori sono rispettivamente quelle contenute nel protocollo n. 1

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.
(4) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(5) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 18.
(8) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(9) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 2.

allegato alla seconda convenzione ACP—CEE e quelle contenute nell'allegato II della decisione 80/1186/CEE. Tali disposizioni cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore delle norme analoghe contenute nella terza convenzione ACP—CEE e nella decisione da adottare in merito all'associazione dei paesi e territori.

3. Se lo statuto dei paesi e territori elencati nell'allegato II subisce una modifica, la Commissione adatta in conformità l'elenco degli Stati, paesi e territori di cui agli allegati I e II.

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

L'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 (1) è esente da dazi doganali.

Articolo 3

Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui alle sottovoci 02.01 A II e 16.02 B III b) 1 aa) della tariffa doganale comune, originari di uno Stato ACP o di un paese o territorio, superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al quantitativo delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 ed il 1974, in cui sono state registrate le importazioni comunitarie più importanti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, l'esenzione del dazio doganale è parzialmente o totalmente sospesa per i prodotti di detta origine, secondo la procedura prevista all'articolo 22.

In tal caso la Commissione presenta una relazione al Consiglio, il quale adotta, su proposta della medesima e deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare alle importazioni in causa.

Articolo 4

1. I dazi all'importazione, diversi dai dazi doganali, applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e contemplati all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono ridotti, nei limiti fissati per paese e nel limite globale di cui all'articolo 5, di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione e corrispondente al 90 % della media dei dazi all'importazione applicabili nel corso di un periodo di riferimento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle importazioni per le quali l'importatore comprovi che il paese esportatore ha riscosso una tassa all'esportazione di importo corrispondente a quello della diminuzione di cui a detto paragrafo.

Articolo 5

1. La diminuzione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 4 verte, per anno civile e per paese, sui quantitativi seguenti espressi in carne disossata:

Botswana	18 916 tonnellate
Kenya	142 tonnellate
Madagascar	7 579 tonnellate
Swaziland	3 363 tonnellate
Zimbabwe	8 100 tonnellate.

2. La diminuzione si applica su un importo di 30 000 tonnellate, sul quale sono imputati i quantitativi esportati dai paesi in questione, entro i limiti delle quote annuali sopra indicate.

Se le consegne non superano tale importo si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

3. Dopo completa utilizzazione di questo importo la diminuzione si applica automaticamente ai quantitativi importati da questi stessi paesi, imputandoli su un nuovo importo di 8 100 tonnellate ed entro il limite delle quote annuali sopra indicate.

4. Qualora uno Stato ACP non sia in grado di fornire la quota annuale di cui al paragrafo 1, può essere decisa, dietro richiesta da esso presentata nel corso di un anno e secondo la procedura di cui all'articolo 22, una diversa ripartizione tra gli altri Stati interessati, per l'anno in corso o per l'anno successivo, dei quantitativi di cui al paragrafo 1, entro un limite di 30 000 tonnellate.

TITOLO II

Carni ovine e caprine

Articolo 6

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 (2) è esente da dazi doganali.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

2. Non si applica alcun prelievo all'importazione dei prodotti seguenti di cui all'articolo 1, lettera a), e del regolamento (CEE) n. 1837/80:

— animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune,

— carni delle specie ovina e caprina fresche, refrigerate o congelate, della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune, escluse quelle della specie ovina domestica,

— carni delle specie ovina e caprina salate o in salamoia, secche o affumicate, della sottovoce 02.06 C II a) della tariffa doganale comune escluse quelle della specie ovina domestica.

TITOLO III

Prodotti della pesca

Articolo 7

Fatte salve le condizioni previste all'articolo 1 del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, nonché le decisioni che possono essere prese in virtù del regolamento (CEE) n. 225/85 in merito ai prodotti della pesca originari della Groenlandia, l'importazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81 [1] è esente da dazi doganali.

TITOLO IV

Grassi

Articolo 8

L'importazione dei prodotti del settore dei grassi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE [2], è esente da dazi doganali.

TITOLO V

Cereali

Articolo 9

1. Il prelievo applicabile all'importazione di granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [3], diminuito di 1,81 ECU per tonnellata.

2. Il prelievo applicabile all'importazione di miglio della sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune e di sorgo della sottovoce 10.07 C della tariffa doganale comune è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito del 50 %.

TITOLO VI

Riso

Articolo 10

1. Entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 11, il prelievo applicabile all'importazione di riso della sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune è pari, per 1 000 chilogrammi di prodotto, al prelievo applicabile all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi, diminuito:

a) per il risone della sottovoce 10.06 B I a) della tariffa doganale comune:
   — del 50 %
   e
   — di un importo di 3,6 ECU;

b) per il riso semigreggio della sottovoce 10.06 B I b) della tariffa doganale comune:
   — del 50 %
   e
   — di un importo di 3,6 ECU;

c) per il riso semilavorato della sottovoce 10.06 B II a) della tariffa doganale comune:
   — dell'importo di protezione dell'industria indicato nell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76 [4], convertito in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, di cui all'articolo 19, lettera a), terzo trattino, di detto regolamento,
   — del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato
   e
   — di un importo di 5,4 ECU;

d) per il riso lavorato della sottovoce 10.06 B II b) della tariffa doganale comune:
   — dell'importo di protezione dell'industria indicato nell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76,
   — del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato
   e
   — di un importo di 5,4 ECU;

---

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

e) per le rotture di riso della sottovoce 10.06 B III della tariffa doganale comune:

— del 50 %

e

— di un importo di 3,0 ECU.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle importazioni per le quali l'importatore fornisce la prova che il paese esportatore ha riscosso una tassa all'importazione di importo corrispondente alla diminuzione di cui al citato paragrafo 1.

Articolo 11

1. La diminuzione del prelievo di cui all'articolo 10 è limitata, per ciascun anno civile, a un quantitativo di 122 000 tonnellate espresso in riso semigreggio, di riso delle sottovoci 10.06 B I e B II della tariffa doganale comune e a un quantitativo di 17 000 tonnellate di rotture di riso della sottovoce 10.06 B III della tariffa doganale comune.

I quantitativi di prodotto in fasi di elaborazione diverse dal riso semigreggio vengono convertiti applicando i tassi di conversione fissati all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE (1).

2. In funzione delle date di entrata in vigore e di scadenza del presente regolamento, i quantitativi di cui al paragrafo 1, espressi per anno civile, sono calcolati pro rata temporis.

3. Non appena constati che, durante l'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato delle disposizioni che precedono hanno raggiunto i volumi di cui al paragrafo 1, la Commissione decide la sospensione dell'applicazione dell'articolo 10 per la restante parte dell'anno.

TITOLO VII

Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Articolo 12

1. L'elemento fisso del prelievo o il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 non vengono riscossi per alcuno di detti prodotti.

2. L'elemento mobile del prelievo è diminuito:

— di 1,81 ECU per 1 000 chilogrammi per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, escluse le radici di arrow-root;

— di 3,63 ECU per 1 000 chilogrammi per i prodotti della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune, escluse le farine e i semolini di arrow-root;

— del 50 % per i prodotti della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune, escluse le fecole di arrow-root.

3. L'elemento mobile del prelievo all'importazione non è riscosso per

— le radici di arrow-root della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

— le farine e i semolini di arrow-root della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune;

— le fecole di arrow-root della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune.

(1) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

TITOLO VIII

Ortofrutticoli

Articolo 13

1. L'importazione dei prodotti sotto elencati è esente da dazi doganali:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex IV. altri:
	— Ravanelli (Raphanus sativus), detti «mooli»
	S. Peperoni
	T. altri
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	D. Pompelmi e pomeli
	E. altri
08.08	Bacche fresche:
	E. Papaie
	F. altre:
	ex II. non nominate:
	— Frutti della passiflora (fior della passione)
08.09	Altre frutta fresche

2. Fatte salve le disposizioni particolari di cui al paragrafo 3, i dazi doganali sono ridotti nelle seguenti proporzioni per i prodotti sotto elencati:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	ex II. Carote e navoni:	
	— Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo	40 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale di riduzione
07.01 *(segue)*	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	60 %
	ex K. Asparagi:	
	— dal 15 agosto al 31 gennaio	40 %
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile (entro il limite annuo di un contingente tariffario comunitario di 2 000 t)	60 %
	Q. Funghi e tartufi:	
	IV. altri	40 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance	80 %
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi	80 %
08.08	Bacche fresche:	
	A. Fragole:	
	ex II. dal 1° agosto al 30 aprile:	
	— dal 1° novembre a fine febbraio (entro il limite annuo di un contingente tariffario comunitario di 700 t)	60 %

3. Le importazioni di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune e di cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune alle aliquote ridotte dei dazi doganali di cui al paragrafo 2, sono soggette a massimali annui di 500 tonnellate per ciascuno di questi prodotti, al di là dei quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

TITOLO IX

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Articolo 14

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio [1] è esente da dazi doganali.

2. Non vengono riscossi prelievi all'importazione dei prodotti indicati in appresso:

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	B. altre:
	I. con aggiunta di alcole:
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	1. di più di 1 kg:
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	2. di 1 kg o meno:
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
	e) altre frutta:
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
	ex aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
	— Segmenti di pompelmi e di pomeli
	— Frutti della passiflora
	— Guaiave
	ex bb) altri:
	— Segmenti di pompelmi e di pomeli
	— Frutti della passiflora
	— Guaiave
	f) Miscugli di frutta:
	1. aventi tenore, in peso di zuccheri superiore a 9 %:
	ex aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
	— Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie
	ex bb) altri:
	— Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie
	II. senza aggiunta di alcole:
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli
	5. Ananassi:
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	ex 8. altre frutta:
	— Frutti della passiflora
	— Guaiave
	9. Miscugli di frutta:
	ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale della frutta:
	— Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie
	ex bb) altri:
	— Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(segue)*	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 5. Ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % ex 8. altre frutta: — Frutti della passiflora — Guaiave 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: III. altri: b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — Ananassi — Frutti della passiflora — Guaiave — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: II. altri: b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 5. di ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 7. di altre frutta e ortaggi: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — Frutti della passiflora — Guaiave 8. Miscugli: bb) altri: ex 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — di ananassi, di papaie e di granadiglie

TITOLO X

Vini

Articolo 15

L'importazione dei prodotti sotto elencati è esente da dazi doganali:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva): ex a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto: — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 1. di uve: aa) concentrati: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 1. di uve: aa) concentrati: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

TITOLI XI

Tabacchi greggi

Articolo 16

L'importazione dei prodotti nel settore del tabacco di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio [1] è esente da dazi doganali.

Articolo 17

Se un forte aumento delle importazioni in esenzione da dazi doganali dei prodotti della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori, provoca gravi perturbazioni o se dette importazioni causano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima, fatto salvo l'articolo 25, può prendere misure destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

TITOLO XII

Merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80

Articolo 18

1. L'elemento fisso non è riscosso all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

2. L'elemento mobile non è riscosso all'importazione delle merci elencate in appresso:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farina, semolini, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: B. altre: II. non nominate: a) non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: ex II. uguale o superiore a 50 %, eccettuati i biscotti di mare
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: B. altri: IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: — Biscotti V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %: ex a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): — Biscotti ex b) altri: — Biscotti

TITOLO XIII

Altre organizzazioni comuni di mercato

Articolo 19

È esente da dazi doganali l'importazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1308/70 (1) (lino e canapa), (CEE) n. 1696/71 (2) (luppolo), (CEE) n. 234/68 (3) (piante vive), (CEE) n. 2358/71 (4) (sementi), (CEE) n. 827/68 (5) (taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato) e (CEE) n. 1117/78 (6) (foraggi essiccati).

TITOLO XIV

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 20

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non si applicano prelievi all'importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltre-

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(6) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

mare dei prodotti sotto indicati, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:
	A. delle specie domestiche:
	II. altri
02.01	Carni o frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	II. della specie bovina
10.05 B	Granturco

2. Fatto salvo il paragrafo 4, non si applica il prelievo all'importazione diretta nel dipartimento d'oltremare della Réunion di riso della sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune.

3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori hanno superato 25 000 tonnellate in un anno, provocando o rischiando di provocare gravi perturbazioni su tali mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce immediatamente senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

4. Il presente articolo si applica ai prodotti destinati e messi al consumo nei dipartimenti d'oltremare. Se necessario, per garantire la realizzazione di tale obiettivo possono essere adottate misure in base alla procedura di cui all'articolo 22.

5. Fino al 30 giugno 1985, l'importazione di riso nei dipartimenti d'oltremare si effettua secondo il regime di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 435/80 che rimane applicabile a tale scopo; i quantitativi così importati sono imputati ai quantitativi di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO XV

Disposizioni generali e finali

Articolo 21

Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate:

— in base agli elementi mobili dei prelievi, quando i prelievi comportano tali elementi,

— negli altri casi, in base ai prelievi,

applicabili nei confronti dei paesi terzi all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale.

Tuttavia, durante il periodo in cui sono applicati importi compensativi agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e i nuovi Stati membri, vengono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 22, misure atte ad evitare deviazioni di traffico.

Articolo 22

1. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Per quanto riguarda le carni bovine ed il riso, queste modalità si riferiscono in particolare:

a) alla base di calcolo e al periodo di riferimento da prendere in considerazione per la fissazione dell'importo di cui sono ridotti i diritti all'importazione;

b) alle norme per la fissazione dell'importo corrispondente che il paese esportatore deve riscuotere;

c) al rilascio dei titoli d'importazione;

d) alle prove ammesse e alle misure di controllo.

Articolo 23

In funzione delle necessità di sviluppo economico dei dipartimenti francesi d'oltremare, il Consiglio, che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il regime di accesso ai mercati di questi dipartimenti per i prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento non pregiudica né l'applicazione dell'articolo 72 dell'atto di adesione del 1979, né l'applicazione dei corrispondenti articoli degli atti d'adesione di altri paesi aderenti.

Articolo 25

1. Le clausole di salvaguardia previste dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune sono applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le relazioni con gli Stati ACP, si applica in modo complementare il regolamento (CEE) n. 1470/80 nonché le disposizioni che lo sostituiscono a decorrere dall'entrata in vigore della terza convenzione ACP—CEE.

3. Per quanto riguarda i paesi e territori, si applicano in modo complementare l'articolo 13 della decisione 80/1186/CEE ed il suo allegato III nonché le disposizioni che le sostituiscono a decorrere dall'entrata in vigore della nuova decisione relativa all'associazione dei paesi e territori.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1986.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di prorogare l'applicazione del presente regolamento oltre tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI

ALLEGATO I

Elenco degli Stati ACP di cui all'articolo 1

Antigua-Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Comore
Congo
Costa d'Avorio
Gibuti
Dominica
Etiopia
Figi
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Giamaica
Kenia
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurizio
Mauritania
Mozambico
Niger
Nigeria
Uganda
Papuasia-Nuova Guinea
Repubblica Centrafricana
Ruanda
Saint Christophe e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Saint Lucia
Salomone (isole)
Samoa occidentale
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zaire
Zambia
Zimbabwe

ALLEGATO II

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1

(Questo elenco non pregiudica lo statuto di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. *Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi*

   Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten).

2. *Territori d'oltremare della Repubblica francese*

   — Nuova Caledonia e dipendenze,
   — Isole Wallis e Futuna,
   — Polinesia francese,
   — Terre australi e antartiche francesi.

3. *Ente territoriale della Repubblica francese*

   Mayotte.

4. *Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*

   — Anguilla,
   — Isole Cayman,
   — Isole Falkland e dipendenze,
   — Isole Turks e Caicos,
   — Isole Vergini britanniche,
   — Montserrat,
   — Pitcairn,
   — Sant'Elena e dipendenze,
   — Territorio antartico britannico,
   — Territori britannici dell'Oceano Indiano.

5. *Paese d'oltremare nella sfera del Regno di Danimarca*

   Groenlandia.